

CIRCOLARE N. 031/2024 DEL 26 APRILE 2024*OGGETTO***TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO
PER ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO***RIFERIMENTI NORMATIVI*

Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria del 2008), Legge 24 dicembre 2012 n.228 (Legge di Stabilità 2013), D.M. 17.6.2014 (G.U. 26.6.2014 N. 146) - DM 3 aprile 2013 n. 55 (G.U. 22.5.2013, n. 118), D.lgs. 5 agosto 2015 n. 127, Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), DM 28 giugno 2018 n.79, art. 1, comma 2, Legge 9 agosto 2018, n. 96 - D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136. - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 • DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - DM 28.12.2018 - Risoluzione Agenzia Entrate 9.4.2019, n. 42/E – DL 26 ottobre 2019, n. 124 conv in L. 19 dicembre 2019, n. 157; art. 26 DL 8.4.2020 n. 23- Decreto MEF 4 dicembre 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2020, n. 314; Risoluzione Agenzia Entrate 20.7.2021, n. 491; Decreto Legge n.73 del 21 giugno 2022 conv. Legge n.122 del 4 agosto 2022;

*ALLEGATI**CLASSIFICAZIONE***DIRITTO TRIBUTARIO****IVA****FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI***CODICE CLASSIFICAZIONE***20****020****021***COLLEGAMENTI*

CIRCOLARE N. 34/2022 – NUOVI TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO PER ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
CIRCOLARE N. 80/2022 – TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO PER ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

*REFERENTE STUDIO***dott.ssa Adriana ADRIANI***BRIEFING*

Con l'introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati dall'1 gennaio 2019, sono state riviste le modalità di versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche "senza" IVA di importo superiore a € 77,47. .

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo sono confermati:

- il termine di versamento fissato l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento per il primo / terzo / quarto trimestre (31.5 / 30.11 / 28.2) e l'ultimo giorno del terzo mese successivo per il secondo trimestre (30.9);
- la possibilità di differire il versamento al termine previsto per il secondo / terzo trimestre se l'imposta dovuta per il primo / secondo trimestre è pari o inferiore a € 5.000.

Si evidenzia che è comunque opportuno verificare con cadenza trimestrale l'Elenco B predisposto dall'Agenzia delle Entrate, per apportare le eventuali modifiche (entro il prossimo 30.4 per il primo trimestre), in modo che sia determinata correttamente l'imposta di bollo dovuta.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo deve essere assolta, in linea generale, sulle fatture (elettroniche o cartacee) non soggette ad imposta sul valore aggiunto, secondo il principio di alternatività tra Iva ed imposta di bollo.

L'articolo 13, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di 2 euro per ogni esemplare, con riferimento alle "fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti"; l'imposta non è dovuta quando le somme documentate non superano i 77,47 euro.

In caso di fatture emesse in formato cartaceo, al superamento della soglia di rilevanza, l'imposta può essere assolta mediante apposito contrassegno telematico o, in alternativa, con modalità virtuali (di cui all'articolo 15 D.P.R. 642/1972), previa autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate (modalità in disuso a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica).

Sulle fatture elettroniche emesse in formato xml e trasmesse allo SdI, invece, l'imposta di bollo è corrisposta **esclusivamente** con modalità telematica.

Come noto, con riferimento sia alle fatture cartacee che a quelle elettroniche, al fine di determinare l'ambito di applicazione dell'imposta di bollo, si fa riferimento al principio di alternatività che consente di stabilire quali siano i documenti da assoggettare o meno all'imposta di bollo.

Per effetto dell'art. 7-bis, comma 3, DL n. 43/2013, l'imposta di bollo da applicare alle fatture di importo superiore a € 77,47 è pari a € 2.

PRINCIPIO DI ALTERNATIVITA'

Secondo l'art. 6 del D.P.R. 642/1972, l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta di bollo sono tra di loro alternative. In particolare quando le fatture, le quietanze, le note, i conti, le lettere e i documenti di addebitamento o di accreditamento riguardano pagamenti di corrispettivi assoggettati ad Iva, gli stessi sono esenti dall'imposta di bollo, a condizione che tali documenti contengano l'indicazione "operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto".

ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO

Il principio di alternatività comporta che siano esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto:

- le fatture, note, note di credito, note di debito, conti che recano addebitamenti o accreditamenti, che riguardano operazioni soggette ad iva (sia quando l'iva è esposta nel documento, sia quando è riportata una dicitura che affermi che il documento è emesso con riferimento al pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva);
- le fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci e cessioni intracomunitarie di beni (art. 15 Tabella allegato B del D.P.R. 642/1972);
- le fatture con iva assolta all'origine, come nel caso di cessione di prodotti editoriali;
- le fatture fra organi della PA (art. 15, tabella allegato B, D.P.R. 642/1972);
- le fatture relative ad operazioni in reverse charge (circolare 37/E/2006).

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo pari a 2€, va invece applicata alle fatture, sia cartacee che elettroniche, emesse senza addebito iva per un importo superiore a 77.47€, secondo l'art. 7-bis, comma 3, DL n. 43/2013 salvo specifiche esclusioni, quali:

- le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (art. 2,3,4 e 5, D.P.R. 633/1972);
- le fatture fuori campo iva per mancanza del presupposto territoriale (art. da 7-bis a 7-septies D.P.R. 633/1972);
- le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d'intento (art. 8, comma 1, lett. C, D.P.R. 633/1972);
- le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8-bis D.P.R. 633/1972), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (risoluzione 415755/1973 e 311654/1984);
- le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9 D.P.R. 633/1972), ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci (risoluzione 290586/1978), che sono pertanto esenti da bollo;
- le fatture riguardanti operazioni esenti Iva (art. 10 D.P.R. 633/1972);
- le fatture riguardanti operazioni escluse Iva (art. 15 D.P.R. 633/1972);

SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE

Sulla questione è intervenuta la risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate n. 491 del 20.07.2021, che ha trattato il caso delle somme indicate in fattura, di ammontare superiore a €77,47, relative a spese sostenute anticipatamente in nome e per conto del cliente da parte del professionista.

SPESE ANTICIPATE CON APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Ove nella fattura elettronica emessa, siano presenti, oltre a somme imponibili ad Iva per l'onorario per la prestazione resa, anche spese anticipate in nome e per conto del cliente escluse dalla base imponibile Iva ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 633/1972, quest'ultime non risultano esenti dall'imposta di bollo in virtù del principio di alternatività Iva-Bollo e pertanto devono essere assoggettate in misura pari a € 2 ex art. 13 co. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 642/72 (se le somme totali superano 77,47€), a meno che non riguardano tributi/contributi dovuti dal cliente, nel qual caso potrà trovare applicazione l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 5 della tabella B allegata al DPR 642/72.

Pertanto, nel caso di fatture che presentano contemporaneamente importi assoggettati ad Iva e importi non assoggettati, ai fini dell'imposta di bollo si deve considerare se l'importo non assoggettato ad Iva è superiore a 77,47 euro e dunque l'imposta di bollo va applicata. (risoluzione 98/E/2001).

SPESE ANTICIPATE SENZA L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'Agenzia ha inoltre precisato che, nel caso le somme anticipate in nome e per conto del cliente, riguardino tributi dovuti dal medesimo cliente per esempio: imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo, contributo unificato, ecc.; può trovare applicazione l'art. 5 della Tabella allegata al D.P.R. 642/1972 che esenta dall'imposta di Bollo poiché si riferiscono ad

atti relativi alla riscossione ed al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello stato.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE DEI FORFETTARI

L'Agenzia Entrate ha precisato che l'addebito dell'imposta di bollo applicata sulle fatture emesse dai soggetti in regime forfettario concorre a formare i ricavi o i compensi di chi emette la fattura in quanto il soggetto obbligato all'apposizione del bollo non è il cliente ma colui che emette la fattura.

In definitiva, l'Agenzia considera spese anticipate, e quindi escluse dalla base imponibile IVA e dall'ammontare dei ricavi e compensi, solo quelle per le quali una norma ne dispone, mediante rivalsa, l'obbligatorietà a carico del cliente, mentre l'imposta di bollo dovuta per l'emissione della fattura, essendo a carico dell'emittente, costituisce ricavo o proventi in caso di riaddebito al cliente.

MODALITA' DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Al fine di individuare le possibili modalità di assolvimento dell'imposta di bollo è necessario differenziare a seconda della modalità di emissione della fattura, cartacea o elettronica. Infatti:

- ⇒ Per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alle fatture cartacee va fatto riferimento all'art. 3 DL n. 43/2013 se il pagamento è effettuato tramite apposizione del contrassegno ovvero agli artt. 15 e 15-bis del DL n. 43/2013 in caso di pagamento "virtuale";
- ⇒ Per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche va fatto riferimento all'art. 6, DM 17.6.2014 che disciplina l'assolvimento dell'imposta di "bollo virtuale" (differente dall'assolvimento "virtuale" di cui al punto precedente, relativo alle fatture cartacee).

E' stato modificato con il DM 28.12.2018, pubblicato sulla G.U. 7.1.2019, n. 5, il comma 2 del citato art. 6 DM 17.6.2014, relativo alle modalità di versamento dell'imposta, e prevede che se l'imposta di bollo dovuta è relativa ad una fattura elettronica, la stessa può essere assolta esclusivamente con modalità virtuale.

I termini e le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono contenuti nell'art. 6, comma 2, D.M. 17 giugno 2014. Tali termini, tuttavia, sono stati, negli ultimi anni, più volte modificati (si veda, ad esempio, D.L. n. 124/2019, e D.L. n. 23/2020).

A seguito della nuova formulazione il versamento dell'imposta di bollo dovuta per gli atti / documenti / libri / registri emessi o utilizzati durante l'anno va effettuato con modalità diverse rispetto al versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche, infatti, il versamento dell'imposta di bollo per gli atti, libri, documenti e registri tenuti in formato elettronico, va effettuato in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (come originariamente previsto dal DM 17.6.2014).

TERMINI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Il nuovo comma 2, art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2021:

- Per le fatture emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (rispettivamente, 31.5 / 30.11 / 28.2);

- Per le fatture emesse nel secondo trimestre, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre;
- Se l'importo dovuto per il primo trimestre dell'anno è inferiore a € 5.000 (limite così modificato dalla Legge n.122 del 4 agosto 2022 in vigore dal 1 gennaio 2023, in quanto fino al 31.12.2022 il limite era di € 250), il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento;
- Se l'importo dovuto sulle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri dell'anno, risulta inferiore a € 5.000 (limite così modificato dalla Legge n.122 del 4 agosto 2022 in vigore dal 1 gennaio 2023, in quanto fino al 31.12.2022 il limite era di € 250), il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento.

Di seguito si riepiloga quanto appena visto:

FATTURE EMESSE NEL	IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA	TERMINE VERSAMENTO
Primo trimestre 2024	> € 5.000	31.5.2024
	<= € 5.000	30.9.2024
Secondo trimestre 2024	> € 5.000	30.9.2024
Primo e secondo trimestre 2024	<= € 5.000	30.11.2024
Terzo trimestre 2024	Qualsiasi importo	30.11.2024
Quarto trimestre 2024	Qualsiasi importo	28.2.2025

L'INTEGRAZIONE DELL'IMPORTO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Così come disposto dall'art. 12-novies, D.L. n. 34/2019 (c.d. "Decreto crescita"), l'Agenzia delle Entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche può verificare, con procedure automatizzate, la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo; laddove rilevi che non sia stata apposta tale annotazione, può integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione, sul Sistema di Interscambio.

L'art. 1, comma 1, secondo periodo, Decreto MEF 4 dicembre 2020, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2020, n. 314), riprendendo quanto disposto dall'art. 12-novies, D.L. n. 34/2019 (c.d. "Decreto crescita") dispone che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta.

L'Agenzia mette tale informazione a disposizione del cedente/prestatore o dell'intermediario delegato, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, tramite procedure automatizzate, utilizzando i dati delle fatture transitate da SdI per predisporre:

- l'Elenco A, non modificabile, collegato alle fatture elettroniche emesse tramite SdI che riportano l'assoggettamento all'imposta di bollo, ossia con il campo "Bollo virtuale" compilato (risulta irrilevante la compilazione del campo in cui esporre il relativo importo, essendo l'imposta sempre pari a € 2);
- l'Elenco B, modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse tramite SdI che non riportano l'assoggettamento all'imposta di bollo, per le quali secondo l'Agenzia, in base ai criteri soggettivi ed oggettivi generalmente applicabili, la stessa risulta dovuta.

I predetti elenchi sono resi disponibili al cedente / prestatore o all'intermediario delegato nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il cedente/prestatore o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate dall'Agenzia delle Entrate, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo procede, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati.

Di seguito si riportano le scadenze previste:

FATTURE EMESSE NEL	INTEGRAZIONE AGENZIA ENTRATE E PUBBLICAZIONE ELENCHI	VARIAZIONE DATI CEDENTE/PRESTATORE/INTERMEDIARIO
Primo trimestre	15 Aprile	30 Aprile
Secondo trimestre	15 Luglio	10 Settembre
Terzo trimestre	15 Ottobre	31 Ottobre
Quarto trimestre	15 Gennaio	31 Gennaio

LA COMUNICAZIONE DELL'IMPORTO DA VERSARE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Sempre l'art. 1, comma 1, Decreto MEF 4 dicembre 2020 (così come disposto dall'art. 12-novies, D.L. n. 34/2019) evidenzia che l'Agenzia delle Entrate rende noto al cedente/prestatore o all'intermediario delegato, in modalità telematica, l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche (inviare tramite il Sistema di interscambio) in ciascun trimestre solare, calcolata sia sulla base delle fatture per le quali il cedente/prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta, nonché considerando le integrazioni effettuate da parte dell'Agenzia delle Entrate e le variazioni effettuate dal contribuente.

In particolare tale comunicazione viene effettuata:

- entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre,

- entro 20 settembre dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel secondo trimestre solare dell'anno.

FATTURE EMESSE NEL	COMUNICAZIONE IMPORTO DA PARTE DELL'AGENZIA
Primo trimestre	15 Maggio
Secondo trimestre	20 Settembre
Terzo trimestre	15 Novembre
Quarto trimestre	15 Febbraio

CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTO CON F24

L'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019 ha istituito i seguenti codici tributo da utilizzare per il versamento tramite il mod. F24:

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE
2521	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – PRIMO TRIMESTRE
2522	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – SECONDO TRIMESTRE
2523	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – TERZO TRIMESTRE
2524	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – QUARTO TRIMESTRE
2525	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – SANZIONI
2526	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – INTERESSI

In particolare, ai fini in esame deve essere utilizzata la Sezione “Erario”, e quale “anno di riferimento” va indicato l'anno cui si riferisce il versamento (2024).

Contestualmente, l'Agenzia delle Entrate ha rammentato anche i codici tributo per il versamento dell'imposta di bollo dovuta su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari, che deve essere assolta entro 120 giorni dalla fine del periodo d'imposta:

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE
-------------------	-------------

2501	Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari
2502	Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – SANZIONI
2503	Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – INTERESSI

IL REGIME SANZIONATORIO: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

In particolare l'Agenzia ha precisato che, in caso di mancato o insufficiente versamento dell'imposta di bollo:

- Mediante contrassegno, la sanzione amministrativa va dal 100% al 500% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, oltre, ovviamente, al pagamento del tributo (art. 25, D.P.R. n. 642/1972);
- Con modalità diverse dal contrassegno (quindi per le fatture elettroniche), la sanzione applicabile è pari al 30% dell'importo non versato (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997).

Qualora il mancato o insufficiente versamento riguardi un versamento diverso dal contrassegno, la sanzione, che è comunicata dall'Agenzia delle Entrate al contribuente, può essere ridotta ad 1/3 in caso di definizione entro 30 giorni dalla comunicazione.

Ulteriormente, ne consegue, tenendo conto del rinvio all'art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, che la sanzione è pari:

- Al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento;
- Al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento;
- All'1% giornaliero (ovvero un quindicesimo del 15% per ciascun giorno di ritardo), se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento.

Infine, l'Agenzia ha sottolineato che è ammesso il ravvedimento operoso; tuttavia, qualora l'Amministrazione Finanziaria constati la violazione e comunichi l'imposta, gli interessi e la sanzione da versare, l'istituto del ravvedimento non è più possibile.

CONCLUSIONI

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI*Dottori Commercialisti Associati -*
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI